


SCHEDA N. 25

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 - Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI												COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	ne N	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	ne N	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.					
1-9		Adeguamento dei sistemi informativi (gestionali e conoscitivi) del Ministero dell'economia e delle finanze nonché oneri per la formazione del personale		13.844	12.212	11.444	2.500			11	1	b		13.844	12.212	11.444	2.500							
TOTALE				13.844	12.212	11.444	2.500			TOTALE				13.844	12.212	11.444	2.500							



SCHEDA N. 26

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI												COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	note N	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	note N	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.				
1-7		Adeguamento dei sistemi informativi e gestionali del Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle nuove modalità di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del riordino		7.180	6.770	7.485	1.500			8	1	b		7.180	6.770	7.485	1.500						
TOTALE				7.180	6.770	7.485	1.500			TOTALE				7.180	6.770	7.485	1.500						





APPENDICE





Giurisprudenza costituzionale maggio-agosto 2016

Sommario:

Premessa; 1) Il Governo nazionale custode e responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici (art. 97 Cost.) (sent. n. 107/2016); 2) Copertura finanziaria di disavanzo di bilancio oltre l'ordinario ciclo di bilancio (sent. n. 107/2016); 3) Equilibrio dei bilanci regionali, riaccertamento di residui con emersione di disavanzi riassorbibili oltre l'ordinario ciclo di bilancio; (sent. n. 107/2016); 4) Legislazione statale e misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti (sent. n. 107/2016); 5) Squilibrio di bilancio e onere della prova (sent. n. 127/2016; sent. n. 65/2016; sent. n. 151/2016; sent. n. 188/2016); 6) Asscritta lesione del principio di copertura finanziaria, minori entrate ed onere probatorio (sent. n. 131/2016); 7) In tema di obbligo di copertura (sent. n. 173/2016; n. 83/2016); 8) Copertura, unità di bilancio e vincoli di destinazione (sent. n. 184/2016); 9) Copertura, equilibrio di bilancio e criterio di economicità (sent. n. 133/2016); 10) Coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 64/2016; sent. n. 65/2016; sent. 69/2016; sent. n. 129/2016; sent. n. 141/2016; sent. n. 144/2016; sent. n. 151/2016; sent. n. 143/2016; sent. n. 159/2016; sent. n. 183/2016 sent. n. 202/2016); 11) Riprogrammazione di fondi di rotazione iscritti nel bilancio dello Stato non ancora impegnati (sent. n. 155/2016); 12) Armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e competenza legislativa regionale (sent. n. 184/2016); 13) Norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e leggi regionali in materia contabile: a) l'utilizzo di fondi speciali (sent. n. 184/2016); b) la necessaria sincronia tra le procedure di bilancio statali e quelle regionali (sent. n. 184/2016); c) assolutezza del vincolo di destinazione tanto dei fondi europei che del cofinanziamento nazionale (sent. n. 184/2016); 14) Equilibri di bilancio e diritti fondamentali: a) compressione del principio dell'affidamento (sent. n. 108/2016; sent. n. 203/2016); b) compressione della libertà di iniziativa economica privata (sent. n. 203/2016); c) compressione del diritto della salute (sent. n. 203/2016); 15) Rapporto tra Stato e Regioni afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie (sent. n. 66/2016; sent. n. 147/2016; sent. n. 211/2016); 16) Rapporto tra Stato e Regioni a statuto speciale in materia di coordinamento finanziario (sent. n. 75/2016; sent. n. 127/2016).

Premessa

Dall'esame del consistente numero di pronunce riguardanti la tematica della finanza pubblica (23 sentenze i cui numerosi *dicta* sono stati individuati e riordinati secondo le voci indicate nel sommario, sicché può risultare che una medesima sentenza possa essere citata in una o più voci del sommario) è



possibile riscontrare nella giurisprudenza della Corte tanto conferme quanto consistenti novità.

Tra le novità sono da segnalare le pronunce riguardanti: a) una più ampia definizione dell'ambito materiale dell'“armonizzazione dei bilanci pubblici”, com'è noto ricondotto, ad opera della legge costituzionale n. 1/2012, tra le competenze legislative esclusive dello Stato (sentenza n. **184/2016**); b) la valutazione di coerenza, con la disciplina degli equilibri di bilancio, delle misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti (sentenza n. **107/2016**); c) una prima definizione del contestuale operare dei principi desumibili dai primi due commi dell'art. 97 Cost., in tema di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. **133/2016**); d) l'esigenza della necessaria sincronia tra le procedure di bilancio statali e quelle regionali (sent. n. **184/2016**); e) la considerazione, agli effetti del rispetto del principio di copertura, delle minori entrate (sentenza n. **131/2016**).

Tra le conferme va segnalato il mantenimento del criterio della “transitorietà”, tanto agli effetti della qualificazione delle norme statali come espressive di principio fondamentale di coordinamento finanziario, quanto agli effetti delle misure di compressione di diritti di prestazione finanziariamente rilevanti.

1) Il Governo nazionale custode e responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici (art. 97 Cost.)

Con la sentenza n. **107/2016**, la Corte ha ribadito che lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale; sicché ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, lo Stato deve vigilare affinché il disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002.

Peraltro, nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata, lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della



finanza pubblica. In proposito, la Corte ha già precisato che il coordinamento degli enti territoriali deve essere improntato a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra di finanza pubblica.

Tanto premesso, la Corte, esaminando l'eccezione sollevata dalla Regione Molise secondo la quale analoga questione non sarebbe stata sollevata dallo Stato nei confronti della Regione Piemonte (viene all'uopo citato l'art. 3 della legge della reg. Piemonte n. 19 del 2014), la quale avrebbe adottato identica soluzione normativa in ordine al disavanzo emergente dalla straordinaria verifica dei residui, ha osservato che “sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l'esercizio dell'impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi. In tale caso, infatti, la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi”.

2) Copertura finanziaria di disavanzo di bilancio oltre l'ordinario ciclo di bilancio

Con la già citata sentenza n. **107/2016**, la Corte ha dichiarato non fondata, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della regionale n. 25 del 2014 la Regione Molise ha emanato le disposizioni di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, rubricato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone che «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell'anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».



In relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., la Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del denunciato disequilibrio, al contrario, l'accantonamento, previsto dalla disposizione impugnata, di una parte sia pur marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa dell'esercizio 2014, produce comunque un intervento riduttivo del disavanzo ed un conseguente effetto migliorativo rispetto al reale assetto economico-finanziario configurato dal coevo bilancio di previsione. Difatti il disavanzo (seppur latente) già preesisteva ed incombeva: paradossalmente la rimozione della norma impugnata farebbe venire meno le uniche risorse sottratte alla spesa dell'esercizio 2014, lasciandone intatta, nella sostanza, la originaria destinazione.

In definitiva la normativa regionale, proprio in quanto rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare – in modo sostanzialmente coerente con la disposizione impugnata – l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise – come anche altre Regioni – nel dicembre 2014.

3) Equilibrio dei bilanci regionali, riaccertamento di residui con emersione di disavanzi riassorbibili oltre l'ordinario ciclo di bilancio

Con la citata sentenza n. 107/2016, la Corte ha dichiarato non fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della regionale del Molise n. 25 del 2014 ritenendo che con la legislazione regionale impugnata la Regione Molise, una volta effettuata la revisione dei residui ed accertato il disavanzo precedentemente sommerso, ha correttamente cercato di rimediare all'impossibilità di coprire integralmente il deficit così manifestatosi e non riassorbibile oltre l'ordinario ciclo di bilancio, ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento dell'adozione della legge regionale impugnata.



4) Legislazione statale e misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti

Con la medesima sentenza n. **107/2016**, la Corte ha indirettamente vagliato la costituzionalità delle misure della legislazione statale alle quali quella regionale si è sostanzialmente conformata riguardanti la disciplina del riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato che ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.

In proposito, la Corte non ha mancato di esplicitare il monito secondo il quale “una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali”.

5) Squilibrio di bilancio e onere della prova

Con la già citata sentenza n. **127/2016**, la Corte ha ritenuto che in relazione al pregiudizio recato, in tesi, all'esercizio delle funzioni regionali per sottrazione di risorse finanziarie, sono legittime le riduzioni delle risorse regionali, a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, da pregiudicare l'adempimento dei compiti affidati alla Regione. Di tale squilibrio il deducente non ha offerto elementi di prova circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando, anche attraverso dati quantitativi, l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni (in senso analogo, v. sentt. nn. **65/2016**; **151/2016**).

Da segnalare è anche la sentenza n. **188/2016** che, in relazione alla questione di legittimità costituzionalità sollevata dalla Regione Friuli-Venezia



Giulia riguardanti le modifiche alla fiscalità delle Regioni a statuto speciale dei loro Comuni previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (citando altresì gli esiti della relazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto regionale 2014) ha ritenuto sussistenti elementi per ritenere nella specie vulnerate le prerogative finanziarie regionali con conseguente alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari necessari a farvi fronte.

6) Afferita lesione del principio di copertura finanziaria, minori entrate ed onere probatorio

Con la sentenza n. **131/2016**, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui dispone la riduzione dei canoni delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, locazioni in regime di canone concordato con riguardo ai contratti non ancora stipulati alla data del 30 settembre 2014. La difesa statale sosteneva che la riduzione delle entrate delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), derivante da tale previsione, comportasse oneri a carico del bilancio regionale, non quantificati e privi di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

La Corte ha infatti rilevato che a sostegno dell'assunto non è stata fornita motivazione in ordine all'incidenza della riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica «a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014» sul bilancio delle ATER. Ciò che più conta evidenziare – ha ritenuto la Corte – è che non è stata presentata alcuna ragione per cui la misura della riduzione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, corrisposti alle ATER, dovrebbe tradursi automaticamente in un onere a carico del bilancio regionale, con conseguente onere di copertura.

La Corte non ha ritenuto rilevante, a questo riguardo, l'argomento, svolto dalla difesa statale, secondo cui anche le minori entrate comporterebbero un onere finanziario, da calcolare ai fini della salvaguardia del principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, principio che, a seguito della



legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), compare al primo comma dell'art. 81 Cost.; difatti, la Corte ha sul punto concluso “è implicito e non dimostrato l'assunto secondo cui le minori entrate delle ATER creano un onere a carico del bilancio regionale”.

7) In tema di obbligo di copertura

Con la sentenza n. **173/2016**, la Corte ha dichiarato non dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, (cd. contributo di solidarietà) della legge n. 147 del 2013, sollevate, tra gli altri, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., in quanto il primo parametro invocato non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse (e anche per il finanziamento di misura a favore degli “esodati”), non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) alle stesse gestioni previdenziali o, comunque, indifferenziata destinazione di spesa (art. 81 Cost.).

Con la sentenza n. **183/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 avendo riscontrato, per l'ultimo anno del triennio, che la spesa prevista era priva di copertura finanziaria.

8) Copertura, unità di bilancio e vincoli di destinazione

Con la sentenza n. **184/2016**, la Corte ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, in riferimento all'art. 81 Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ribadisce l'assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale).

Secondo la Corte il meccanismo regionale che introduce un margine di derogabilità al vincolo di destinazione dei fondi europei e del cofinanziamento nazionale entra in collisione con il principio della copertura finanziaria, il quale costituisce una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme



interposte quando l'antinomia coinvolga direttamente il pregetto costituzionale: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 192 del 2012).

9) Copertura, equilibrio di bilancio e criterio di economicità

Con la sentenza n. 133/2016, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del DL n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 81, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come successivamente modificato (comma 1), e detta la disciplina transitoria (comini 2 e 3).

Quanto all'evocata lesione dell'art. 81, terzo comma, Cost. la Corte ha ritenuto che gli adempimenti prescritti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 sono stati soddisfatti, i conteggi svolti in relazione alla spesa e le previsioni effettuate non appaiono implausibili (sentenza n. 214 del 2012), con conseguente esclusione della violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.

La Corte ha ritenuto non fondata anche la questione relativa alla violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del criterio di economicità ivi introdotto per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, criterio già previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo che l'introduzione del primo comma dell'art. 97 Cost. («Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»), per effetto della legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, ha coinciso con l'inserimento dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di rispettare l'equilibrio di bilancio. Quest'ultimo si risolve nel “criterio di economicità” secondo cui l'azione delle pubbliche



amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l'imparzialità con il minimo dispendio di risorse. Tale criterio è simmetrico rispetto all'“equilibrio di bilancio”, legato all'andamento del ciclo economico. La sua valutazione, pertanto, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento a un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale “armonia” fra entrate e uscite.

Sulla base di tale premessa la Corte ha ritenuto che l'obiettivo perseguito mediante l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio, come risulta dai lavori preparatori, è quello di «promuovere il ricambio generazionale nel settore di lavoro pubblico, nonché di favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso». Tale risultato è atteso nel lungo periodo, nonostante la prima applicazione delle misure mostri un difficile bilanciamento fra maggiori spese per anticipo dell'erogazione delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio e corrispondenti risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio. Come indicato nella relazione tecnica, che fa partire dal 2018 il progressivo calo degli oneri connessi alla nuova disciplina, l'attuazione delle misure in esame appare idonea ad agevolare risparmi da cessazione capaci di liberare risorse nuove spendibili per l'auspicato ricambio generazionale in un lasso temporale più ampio. Difatti, il collocamento a riposo del personale già beneficiario del trattenimento in servizio consentirebbe l'immediata disponibilità di risorse per l'indizione di nuove procedure concorsuali e per il successivo reclutamento di nuovo personale.

10) Coordinamento della finanza pubblica

Con la sentenza n. 143/2016 (in senso analogo sentenza n. 159/2016) la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria delle province, ritenendo non sussistente la denunciata violazione della potestà legislativa concorrente della Regione nella materia «coordinamento della finanza pubblica» (artt. 117, terzo comma,



e 119, secondo comma, Cost.), poiché la predisposizione dei vincoli di indebitamento in esame risponde, appunto, all'obiettivo della realizzazione concreto della finalità del coordinamento finanziario all'interno dell'avviato procedimento di progressiva e graduale estinzione dell'ordinamento e della organizzazione delle Province. E ciò, dunque, ne postula il “carattere generale” e la conseguente riconducibilità alla competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma (sentenza n. 50 del 2015).

La Corte ha anche escluso la violazione degli artt. 3, primo comma, e 81, ultimo comma, Cost. tenuto conto dell'obiettivo finale e unitario – che la disposizione censurata concorre a perseguire – di progressiva riduzione e razionalizzazione delle spese delle Province, in considerazione della programmata loro soppressione previa cancellazione dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica. È in ragione di ciò, infatti, che risultano improponibili, sia la comparazione tra detti enti territoriali e le amministrazioni statali – le quali non sono interessate da un analogo disegno riformatore volto alla loro soppressione – sia la suddistinzione nell'ambito delle Province, in base a parametri di virtuosità.

Con la sentenza n. **183/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 15, comma 14, del DL n. 95 del 2012, espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica che stabilisce un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'«acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera».

Con la sentenza n. **64/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e



di Bolzano «sino all'anno 2016», poiché prevedendo un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, non soddisfa, invece, la condizione di legittimità delle disposizioni statali, che, nell'imporre limiti alla spesa regionale, devono caratterizzarsi per la transitorietà; infatti, le disposizioni restrittive della spesa regionale devono operare per un periodo di tempo definito, in quanto necessarie a fronteggiare una situazione contingente (sentenza n. 79 del 2014). In altre pronunce (sent. n. **65/2016**; sent. n. **141/2016**; sent. n. **202/2016**) la Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione ricorrente avverso disposizioni statali asseritamente lesive di prerogative regionali ritenendo che la disposta riduzione di voci di spesa del bilancio regionali avesse il carattere della temporaneità.

Con la sentenza n. **69/2016**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione ricorrente ritenendo che le disposizioni statali impugnate fossero espressive di principi fondamentali della materia di coordinamento finanziario in quanto volte a recuperare risorse inutilizzate, intese a costituire stimolo per la ripresa dell'economia e dell'occupazione in un momento di particolare difficoltà per il Paese senza conciliare le prerogative regionali (Analoghe fattispecie sono state decise con le sentenze n. **144/2016**; sent. n. **151/2016**).

Con la sentenza n. **129/2016** la Corte ha riaffermato il principio che le disposizioni statali espressive di principio fondamentale nella materia di coordinamento finanziario esigono il rispetto del principio della leale collaborazione e dunque il coinvolgimento degli enti territoriali interessati ritenuto nella specie violato; viceversa detto principio è stato ritenuto rispettato nella sentenza n. **65/2016**.

11) Riprogrammazione di fondi di rotazione iscritti nel bilancio dello Stato non ancora impegnati

Con la sentenza n. **155/2016**, la Corte ha affermato che non può considerarsi costituzionalmente illegittima la norma legislativa statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di risorse “non impegnate o programmate” in un periodo determinato, “disponendo la nuova programmazione di esse per il



conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale" (sentenza n. 16 del 2010). D'altra parte, ha aggiunto la Corte, poiché si tratta di risorse del bilancio dello Stato «non ancora impegnate», neanche «è sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti già consolidati, mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno, in presenza di risorse assegnate ma non utilizzate in un arco di tempo circoscritto, non breve, giustifica che l'intervento sia stato effettuato proprio su quelle risorse». Le risorse del Fondo di rotazione, pertanto, sono «somme ancora legittimamente programmabili dallo Stato e, soprattutto, non suscettibili di essere utilizzate dalle Regioni» (sentenza n. 207 del 2011).

12) Armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e competenza legislativa regionale

L'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (sentenza n. 184/2016).

L'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica: infatti, la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della cronologia degli adempimenti imposti in sede europea). Analogamente, per quel che riguarda la tutela degli equilibri finanziari, il divieto di utilizzare fondi vincolati prima del loro accertamento risponde alla finalità di evitare che ciò crei pregiudizio alla finanza pubblica individuale ed allargata (sentenza n. 184/2016).

La Corte ha poi osservato che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in